

DELIBERA N. 205/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ
(AREZZO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 9 maggio 2019 (prot. n. 199428) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo) a seguito della segnalazione dei sigg. Gianmarco Brunetti, Giorgio Ponti e Marco Morbidelli, rispettivamente il primo candidato Sindaco e gli altri due candidati consiglieri comunali della “*Lista Civica Castelfranco Piandiscò*” nel rinnovo del Comune di Castelfranco Piandiscò del 26 maggio 2019, con la quale si asserisce la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e precisamente: “*comunicati pubblicati sul sito istituzionale che non soddisfano il requisito dell’impersonalità*”, “*l’affissione di locandine che promuovono, in forma non impersonale, la ristrutturazione di una scuola pubblica in data 30 aprile 2019*”, “*la presenza sul profilo Facebook istituzionale del Comune di post che non soddisfano il requisito dell’impersonalità sia per il Sindaco che per alcuni Assessori*” nonché “*la distribuzione ai cittadini del comune della Relazione di fine mandato avvenuta tra il 5 e il 19 aprile*”. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 8 maggio 2019, limitatamente alla fattispecie della distribuzione di fine mandato la quale rappresenta “*una novità rispetto a quanto già oggetto della precedente segnalazione del 30 aprile scorso*”, a seguito dell’acquisizione della copia della Relazione distribuita ritenuta non conforme al dettato di cui all’art. 9, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

VISTA la precedente nota del 3 maggio 2019 (prot. n. 189324) con la quale lo stesso Comitato regionale relativamente alle prime tre fattispecie segnalate, in esito all’istruttoria sommaria avviata a seguito della denuncia a firma del Signor Marco Morbidelli, candidato consigliere comunale della “*Lista Civica Castelfranco Piandiscò*”, accertato “*da una verifica dei contenuti pubblicati sul sito internet <https://www.castelfrancopiandisco.it/> e nel profilo facebook istituzionale del Comune di Castelfranco Piandiscò risultavano alcuni comunicati stampa e post redatti in forma personale dove si faceva esplicito riferimento al Sindaco Enzo Cacioli e ad alcuni Assessori*” rispetto ai quali il Comune di Castelfranco Piandiscò con memoria del 2 maggio 2019 “*informava il Co.re.com. di aver provveduto ad eliminare dal sito istituzionale e dal profilo facebook i contenuti contenenti una comunicazione personalizzata*” precisando che “*le locandine relative alla ristrutturazione della scuola pubblica contenenti nome e cognome del Sindaco erano già state sostituite da locandine redatte in forma impersonale, come testimoniato anche dalla documentazione fotografica inviata dal segnalante*”, verificata l’avvenuta rimozione e l’attività conformativa del Comune, ha proposto l’archiviazione per adeguamento spontaneo;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 9 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò dott. Enzo Cacioli, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando che “*in merito alla distribuzione della Relazione di fine mandato ai cittadini informiamo che [la stessa] è stata ultimata non oltre il giorno 8 aprile us.*”;

RITENUTO di riunire i procedimenti, attesa l'identità dei segnalanti e della Pubblica Amministrazione segnalata, identificata nel Comune di Castelfranco Piandiscò;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale, previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e non oggetto di specifica regolamentazione, decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Castelfranco Piandiscò attraverso la distribuzione del documento dal titolo *“Relazione di fine mandato 2014-2019”* oggetto di segnalazione, ricade nel periodo di

applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, come da dichiarazioni del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò riportate nella memoria difensiva, è successiva alla data di convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della Relazione di fine mandato 2014 2019, la quale reca il logo del Comune di Piandiscò, l'editoriale a cura del Sindaco dott. Enzo Cacioli, i commenti degli assessori comunali nei rispettivi settori di competenza, con le relative foto, gli interventi e i progetti realizzati nel quinquennio (opere pubbliche, scuola e sociale, cultura e promozione del territorio, urbanistica, innovazione e trasporto pubblico, gestione dei rifiuti) con espressioni enfatiche e propagandistiche del seguente tenore: *“Vogliamo sperare di aver contribuito a realizzare un Comune oggi più bello, più vivo, più sicuro, più sereno per tutti”* e *“Il servizio amministrativo che per alcuni adesso si conclude, continua per noi tutti verso nuove prospettive di impegno”*;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Castelfranco Piandiscò appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Castelfranco Piandiscò e le foto del Sindaco e degli assessori comunali, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, poichè le informazioni e i risultati delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo sono già oggetto dell'adempimento all'obbligo *“di pubblicità previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011”*, attraverso la pubblicazione della Relazione di fine mandato quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana sia relativamente agli esiti dell'istruttoria inviata il 3 maggio 2019 che per quanto riguarda la proposta di sanzione contenuta nella documentazione trasmessa il 9 maggio seguente;

RAVVISATO l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge relativamente alle fattispecie contenute nella prima segnalazione, come verificato dal Comitato regionale competente;

RITENUTA invece l'applicabilità alla distribuzione della Relazione di fine mandato dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO che l'accertata violazione del divieto di comunicazione istituzionale postuli necessariamente l'adozione di un comportamento conformativo da parte dell'Amministrazione consistente nella rimozione, ove possibile, delle conseguenze della fattispecie segnalata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della distribuzione ai cittadini della Relazione di fine mandato in quanto non impersonale né indispensabile secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi